

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06139/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6139 del 2024, proposto da

Giannicola Margarucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

***nei confronti***

Giovanni Trupia, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

1. Del Decreto m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.59399 del 2 ottobre 2024 (allegato 1), emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per la classe A063 "Tecnologie Musicali" (Campania, Puglia, Sicilia), nella parte in cui l'esclusione dell'istante è stata determinata dalla mancata applicazione del punto A.1.1 dell'Allegato B del bando, che

non gli attribuisce 17,5 punti per il titolo di accesso.

2. Della graduatoria di merito nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato incluso, a causa della mancata attribuzione dei suddetti 17,5 punti.

3. Del Decreto m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.8563 del 31 ottobre 2024 (allegato 2), emesso dall'USR Campania, relativo alla ripubblicazione rettificata della graduatoria, nella parte in cui permane l'esclusione dell'istante.

4. Della graduatoria di merito rettificata, scaturita dal decreto che precede, nella parte in cui persiste l'esclusione del ricorrente, a causa della mancata attribuzione dei suddetti 17,5 punti.

#### PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito concorsuale per la classe A063 (Tecnologie Musicali) con la corretta valutazione dei 17,5 punti aggiuntivi per il titolo d'accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la domanda cautelare è volta ad ottenere un'ammissione con riserva e presuppone, sia pure ai fini della valutazione del *fumus boni iuris*, la valutazione in sede di cognizione sommaria dell'erronea applicazione del punteggio attribuito per illegittima valutazione del titolo di studio;

Osservato pertanto che tale misura cautelare è astrattamente idonea ad incidere sfavorevolmente sulla posizione in graduatoria dei controinteressati;

Ritenuto che, ferma restando l'ammissibilità del ricorso in quanto notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a, sia pertanto preliminare

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono indicati nella graduatoria oggetto di impugnazione del concorso per la classe A063 "*Tecnologie Musicali*" (Campania, Puglia, Sicilia) che è onere della parte attuare entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985), e che nel caso specifico il ricorso è stato comunque notificato ad almeno uno dei controinteressati;

Ritenuto che pertanto, anche in ragione della pendente istanza cautelare, possa accogliersi l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. (Cons. giust. amm. Sicilia, 18/09/2024, n. 702) al fine di integrare il contraddittorio a tutti i controinteressati collocati nella graduatoria di merito, come da ultimo rettificata e nella quale parte ricorrente è stato escluso;

Ritenuto pertanto che:

-la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>).

l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si

confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Ritenuto opportuno rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 in prosieguo, riservata a quella sede anche l'eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami come da parte motiva e rinvia il giudizio alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Germana Lo Sapia**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**

